



**Tribunale di Reggio Calabria**

**Prima Sezione Civile- Ufficio Fallimenti**

*procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore*

R.G. n. 4 /2021

**Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 aprile 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 17.05.2021 dai sig.ri [REDACTED] (cf. [REDACTED]) e [REDACTED] (cf. [REDACTED]), e le sue successive integrazioni,

**OSSERVA**

§ 1. Giova in primo luogo premettere che la presentazione congiunta della proposta di piano da parte dei coniugi ricorrenti è pienamente legittima in quanto in linea con il disposto dell'art. 7 *bis* della l. 3/2012 (introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) che prevede quanto segue: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i suesposti requisiti richiesti dal Legislatore.

I coniugi risultano, infatti, conviventi ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

§ 2. Fatta tale premessa, occorre chiarire che sugli istanti grava la seguente **debitoria** come rideterminata dalla parte e dall'OCC a seguito delle udienze tenutesi il 09.11.2021, il 21.12.2021, ed il 08.02.2022, nei confronti di:

- BNL per euro 138.373,98 (mutuo ipotecario cointestato);
- BNL per euro 17.119,62 (prestito personale cointestato);
- BNL per euro 8.507,12 (scoperto di conto corrente cointestato n. 415);
- BNL per euro 7.200,00 (spese legali cointestate liquidate con sentenza n. 55/19);
- BNL prestito large INPDAP per euro 909,30 (prestito personale cointestato);
- BNL per euro 10.564,91 (prestito personale sig.ra [REDACTED]);
- BNL per euro 26.524,63 (scoperto di conto corrente intestato alla sig.ra [REDACTED]);
- UBI BANCA per euro 20.367,48 (scoperto di conto intestato alla sig.ra [REDACTED]);
- AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE per euro 6.905,83 oltre euro 699,86 in chirografo;

- COMUNE DI REGGIO CALABRIA per euro 4.942,23 (Tributi Locali in capo al sig. ██████████);
- COMUNE DI REGGIO CALABRIA per euro 1.972,00;
- AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE (debiti sig. ██████████) per euro 1.448,82 (in privilegio);
- DYNAMICA RETAIL SPA per euro 11.741,00 (cessione del quinto sig. ██████████);
- COMUNE DI REGGIO CALABRIA per euro 4.943,00 (Tributi Locali della sig.ra ██████████);
- COMUNE DI REGGIO CALABRIA per euro 4.360,00;
- AZETA S.R.L. per euro 676,00 in privilegio ed euro 4.093,12 in chirografo;

La debitoria complessiva dei coniugi ammonta, dunque, ad euro **283.767,88**.

§ 3. Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** i coniugi ricorrenti hanno dichiarato di essere titolari dei seguenti beni:

1. Unità uso abitativo sita in Reggio Calabria, via Vallone Marianazzo n. 33/M iscritto al NCEU di Reggio Calabria al foglio 89, part. 1553 sub 5 vani 7 (cat A/2) di proprietà al 50% Sig. ██████████ e 50% Sig.ra ██████████ - immobile adibito ad unità abitativa principale;
2. Unità pertinenza abitativa sita in Reggio Calabria, via Vallone Marianazzo n. 33/L, iscritto al NCEU della Provincia di Reggio Calabria Foglio 89, part. 2092 sub 2 mq.34 (cat. C/2) di proprietà al 9/36 Sig. ██████████ e 9/36 Sig.ra ██████████;
3. Unità pertinenza unità abitativa sita in Reggio Calabria, via Vallone Marianazzo n. 33/L, iscritto al NCEU della Provincia di Reggio Calabria Foglio 89, part. 2091 sub 2 mq.37 (cat. C/2) di proprietà al 9/36 Sig. ██████████ e 9/36 Sig.ra ██████████;
4. Bene mobile registrato Autovettura Opel Agila tg ██████████ anno di immatricolazione 15.02.2005. Il sig. ██████████ risulta, inoltre, percettore di pensione di vecchiaia per euro 15.383,84 annui (1.281,99 euro al mese).

La sig.ra ██████████ dichiara di aver percepito per l'anno 2020 un reddito complessivo di euro 2.638,00 e che dal 01.06.2020 e fino all'ottobre del 2024 riceverà un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale pari ad euro 515,58 mensili;

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, tenendo conto della composizione del nucleo familiare le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari ad euro 1.130,00 mensili.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura: (euro 6.437,86 per il compenso del gestore e dell'OCC ed euro 5.982,00 per l'avv. [REDACTED]);

- *pagamento parziale* (pari al **40%**) dei creditori privilegiati ( BNL, Agenzia delle entrate e riscossioni, Azeta Srl, Comune di Reggio Calabria)

- *pagamento parziale* (nella misura del **10%**) dei crediti chirografari (BNL. UBI-Banca Carime, Dinamica Retail spa, Agenzia delle Entrate servizi di riscossione, Comune di Reggio Calabria, Azeta Srl, INPDAP);

La proposta di piano, in ossequio a quanto disposto **dall'art. 8 l. 3/2012**, è stata sottoscritta, altresì, dalla figlia dei coniugi ricorrenti, sig.ra [REDACTED] la quale è intervenuta a garanzia della fattibilità del piano impegnandosi a versare in favore dei ricorrenti al momento dell'omologa la complessiva somma di euro 8.000,00.

Dunque, la somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro **85.763,70**

Tale somma risulta così composta:

-euro **61.611,93** per i crediti privilegiati;

-euro **11.731,81** per crediti chirografari.

A ciò si aggiunga il pagamento dei crediti prededucibili che ammontano ad euro **12.419,86**.

La proposta prevede il pagamento delle suddette somme secondo il piano di rientro rateale di cui *infra*.

Tale piano, per come si evince dalla relazione integrativa del 05.04.2022, prevede il pagamento **entro 10 giorni** dall'omologa della somma di euro **45.788,88** da destinarsi al soddisfacimento dei seguenti crediti:

1. euro 5.982,00 in favore dell'advisor;
2. euro 6.437,86 in favore dell'OCC;
3. euro 29.986,30 in favore di BNL;
4. euro 579,52 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
5. euro 270,40 in favore di Azeta srl;
6. euro 2.532,80 in favore di Comune di Reggio Calabria.

Il **restante importo di euro 39.974,72** sarà pagato secondo il piano rateale (a partire dal 10.06.2022 e fino al 10.05.2027) per la complessiva **somma mensile di euro 666,25** per 5 anni in **n. 60 rate**.

Nello specifico ciascuna rata di euro 666,25 sarà così suddivisa:

1. euro **576,76** in favore di BNL SPA (euro 470,72 in privilegio; euro 106,04 in chirografo);
2. euro **19,57** in favore di DYNAMICA R. Srl;
3. euro **16,48** in favore di Comune di Reggio Calabria;
4. euro **12,68** in favore di Agenzia delle Entrate e Riscossioni;

5. euro **33,95** in favore di Ubi Banca Carime Spa;

6. euro **6,82** in favore di Azeta Srl.

Sul punto, giova precisare che la differenza tra il reddito disponibile (al netto dei costi necessari per il sostentamento del nucleo familiare) e la summenzionata rata di euro 666,25 si giustifica in ragione dell'esigenza dei coniugi di far fronte al di fuori del piano *de quo* al pagamento della debitoria che residua nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Invero, tali debiti originariamente ricompresi nella proposta di piano sono stati successivamente (su impulso di questo giudice) esclusi dallo stesso in quanto riconducibili alla precedente attività imprenditoriale svolta dalla sig.ra [REDACTED]

Ciò ha comportato una rideterminazione della massa passiva (che da euro 313.623,52 è passata ad euro 283.767,88) ed una rimodulazione della proposta originariamente formulata dai coniugi con riduzione del numero di rate complessivamente previste da 84 a 60 ed innalzamento delle somme messe a disposizione dei creditori entro 10 giorni dall'eventuale omologa.

Compiuta tale precisazione occorre passare ad esaminare la **completezza della documentazione prodotta**.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, e le sue successive integrazioni, contenenti:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) l'indicazione relativa alla valutazione del merito creditizio ad opera del soggetto finanziatore;

Avverso l'omologa del presente piano, alle udienze del 9.11.2021, 21.12.2022, 08.02.2022 e 12.04.2022 sono intervenuti i creditori BNL e Dinamica Retail spa formulando le proprie contestazioni.

Il creditore Dinamica Retail s.p.a ha mosso le seguenti **contestazioni**:

- 1) ha eccepito l'infalciabilità del credito oggetto di cessione del quinto;
- 2) l'insussistenza del requisito della meritevolezza;
- 3) la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Il creditore BNL ha mosso le seguenti **contestazioni**:

- 1) l'insussistenza del requisito della meritevolezza (tenuto conto che l'indebitamento deriverebbe da un contegno dei debitori contrario ai principi di sana e prudente gestione);
- 2) la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- 3) l'eccessiva durata del piano rateale in violazione dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012.

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli **artt. 7, 8 e 9** della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'**art. 7 co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati per una quota pari al **40 %** (per complessivi euro **61.611,93** di cui euro **55.349,20** in favore del creditore ipotecario) mentre in caso di liquidazione – prendendo

in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbe verosimilmente soddisfatto in misura inferiore, tenuto conto che:

- il bene adibito a prima casa, come risulta dalla relazione dell'OCC depositata in data 17.05.2021, forma oggetto di una procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente che ha visto gli organi della procedura esperire infruttuosamente 3 tentativi di vendita l'ultimo con offerta minima pari ad euro 60.960,93;
- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni al ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell'importo da assegnare in favore del creditore procedente;
- il bene pertinenziale nella titolarità dei ricorrenti per la quota di 9/36 ciascuno ha un valore esiguo (pari ad euro 3.000,00) tenuto conto della vetustà dello stesso e della scarsa appetibilità delle quote di comproprietà.

Tali argomentazioni valgono *a fortiori* per i creditori chirografari tenuto conto della postergazione di tali crediti rispetto a quelli "privilegiati" e dell'incapienza del patrimonio dei debitori.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione depositata dalle parti e dalla relazione dell'OCC allegata al ricorso principale, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

Da tale documentazione emerge che le ragioni del sovraindebitamento sono riconducibili al progressivo aggravarsi della malattia del sig. [REDACTED] (attualmente invalido al 100% e portatore di *handicap* con ridotta capacità di deambulazione), nonché ai danni derivanti dai gravi eventi delittuosi (furti ed incendi) che hanno interessato negli anni dal 2010 al 2013 l'attività lavorativa della sig.ra [REDACTED] che ha denunciato di essere stata vittima di richieste estorsive ed alla improvvisa interruzione delle linee di credito da parte della BNL (per il ritardo nel pagamento di talune rate di mutuo).

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i consumatori abbiano agito con dolo o colpa grave.

Né la circostanza (evidenziata dalla BNL nelle osservazioni depositate in data 27.01.2022) che la sig.ra [REDACTED] non avesse stipulato alcuna polizza assicurativa contro il furto e l'incendio osta all'omologa del piano tenuto conto che tale condotta non può in alcun modo ritenersi connotata dai summenzionati profili soggettivi del dolo o della colpa grave.

Inoltre, occorre precisare che nella documentazione in atti non è stata rinvenuta alcuna prova della dichiarazione asseritamente mendace che avrebbe reso il sig. [REDACTED]

Invero, l'allegato n. 4 che il creditore Dinamica retail spa allega per provare tale circostanza non contiene alcuna dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza di precedenti esposizioni debitorie.

Né il creditore che ha formulato la contestazione ha offerto alcun chiarimento sul punto sebbene questo giudice abbia instaurato il contraddittorio su tale profilo giusta decreto del 21.02.2022.

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dall'esame della questione attinente il **merito creditizio**.

L'art. 12 bis co. 3-bis prevede, infatti, che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Sul punto, dalla relazione dell'OCC del 21.12.2021 emerge che il creditore Dinamica retail spa non abbia tenuto conto del merito creditizio in quanto *“al momento della concessione del finanziamento era già trascritto il pignoramento immobiliare da parte di Vela OBG srl e tale circostanza poteva essere facilmente riscontrata dal creditore prima di concedere il prestito”*.

Invero, il pignoramento *de quo* risulta trascritto in data (18/01/2018) antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento (22.03.2019).

E' evidente, dunque, che detto creditore ben avrebbe potuto, in ossequio all'art. 124 bis TUB, prima di addivenire al perfezionamento del contratto di credito, consultando le relative banche dati, avere contezza della complessiva situazione debitoria degli odierni ricorrenti.

L'art.124 bis TUB richiede, infatti, un'indagine approfondita che tenga conto anche del livello di indebitamento del richiedente e del rapporto tra questo e i flussi di reddito; indagine di cui, tuttavia, parte creditrice non ha fornito prova.

Anche alla luce di quanto suesposto deve, dunque, ritenersi che le contestazioni mosse dalla Dinamica retail spa non sino di ostacolo all'omologa del piano *de quo* ai sensi del soprarichiamato art. 12 bis co. 3-bis.

**Nulla quaestio** per ciò che concerne l'asserita **infalciabilità del credito oggetto di cessione del quinto**.

All'uopo, occorre sottolineare che il Legislatore della riforma ha inteso dipanare ogni possibile dubbio sull'effettiva inopponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento, stabilendo all'art. 8 co. 1 bis l. 3/2012 che la "*proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio*".

Tale disposizione appare perfettamente in linea sia con la *ratio* dell'istituto in esame (che mira ad agevolare la ripartenza del sovraindebitato) e sia con il principio della *par condicio creditorum*, in quanto evita che il patrimonio del debitore sia sottratto in tutto o in parte alla disponibilità dei creditori per soddisfare la garanzia di uno solo di essi.

Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "*seconda chance*": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

**PQM**

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012



## **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto dai coniugi sig.ri M. [REDACTED] e [REDACTED];

## **DISPONE**

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;

che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato;

che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sia ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno ex art. 7 bis c. 5 L. 3/2012.

## **ATTRIBUISCE**

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

## **ORDINA**

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 31.05.2022

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone